



# REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

## ORDINANZA

### DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 37 DEL 08-07-2020**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 14, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33 E DEL D.P.C.M. DEL 11 GIUGNO 2020. RIAPERTURA SPORT DI CONTATTO, APPROVAZIONE RELATIVE LINEE GUIDA E ASSUNZIONE ALTRE DETERMINAZIONI.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Molise;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**VISTO** il DPCM dell'11 giugno 2020;

#### **RICHIAMATE**

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 con

la quale, nel disporre la ripresa delle attività dei servizi di ristorazione, delle attività inerenti ai servizi alla persona e delle attività degli stabilimenti balneari, sono state recepite le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ratificate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020 con conseguente obbligo da parte di tutti gli esercenti le attività in esse contemplate di ottemperare alle relative prescrizioni;

le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 28 maggio 2020 e n. 34 del 10 giugno 2020 e n. 36 del 21 giugno 2020 con le quali sono state aggiornate le linee guida approvate con la precedente ordinanza n. 31 del 17 maggio 2020;

**RILEVATO** che l'art. 1 del DPCM dell'11 giugno 2020 ha subordinato la ripresa degli sport di contatto alla valutazione della loro compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale;

### **CONSIDERATO**

che in relazione alla compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale l'Unità di Crisi Regionale e il Comitato Scientifico per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella riunione del 3 luglio 2020, dopo aver esaminato il "Report 7" del Ministero della Salute – Istituto Superiore della Sanità concernente "Monitoraggio fase 2" trasmesso in data 2 luglio 2020, hanno ritenuto compatibile la ripresa delle medesime attività con l'andamento epidemiologico a condizione che le stesse siano svolte in strutture all'aperto e senza presenza di pubblico;

**LETTO** il documento prot. 109330 dell'8.07.2020, recante "Linee guida per sport di contatto" redatto dalla Direzione Generale della Salute della Regione Molise, allegato alla presente di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che, pertanto, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per consentire la ripresa degli sport di contatto;

**DATO ATTO**, inoltre, che l'Unità di Crisi Regionale e il Comitato Scientifico per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella riunione del 3 luglio 2020 hanno formulato parere favorevole all'introduzione di una deroga alle linee guida relative al settore "ristorazione" approvate con l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 e già aggiornate con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 28 maggio 2020 e n. 34 del 10 giugno 2020 e n. 36 del 21 giugno 2020, al fine di consentire all'esterno delle attività commerciali e all'interno delle stesse, purché non in prossimità degli spazi destinati al consumo di alimenti e bevande, l'allestimento di appositi spazi destinati alla consultazione da parte degli avventori di riviste e materiale informativo di uso promiscuo a condizione che i medesimi spazi siano dotati di erogatori di gel sanificante o, in alternativa, di guanti monouso e che la consultazione avvenga con l'uso di mascherine;

**RITENUTO** conseguentemente opportuno introdurre una deroga alle linee guida relative al settore "ristorazione" approvate con l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 e già aggiornate con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 28 maggio 2020 e n. 34 del 10 giugno 2020 e n. 36 del 21 giugno 2020;

EMANA LA SEGUENTE

## **ORDINANZA**

### **Articolo 1**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza gli sport di contatto sono consentiti, senza presenza di pubblico e nelle strutture all'aperto, a condizione che queste ultime abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.
2. Lo svolgimento degli sport di contatto in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.

### **Articolo 2**

1. In deroga a quanto previsto nelle linee guida relative al settore "*ristorazione*", aggiornate da ultimo con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 36 del 21 giugno 2020, all'esterno delle attività commerciali e all'interno delle stesse, purché non in prossimità degli spazi destinati al consumo di alimenti e bevande, è consentito l'allestimento di appositi spazi destinati alla consultazione da parte degli avventori di riviste e materiale informativo di uso promiscuo a condizione che i medesimi spazi siano dotati di erogatori di gel sanificante o, in alternativa, di guanti monouso e che la consultazione avvenga con l'uso di mascherine.

### **Articolo 3**

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 31 luglio 2020.
2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, e al Ministro della Salute, ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 33 ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 08-07-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
**DONATO TOMA**